



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Espressione di parere sullo

Schema di decreto interministeriale volto a definire modalità e termini di partecipazione alla procedura per l'assunzione nel ruolo di collaboratori scolastici del personale dipendente dalle imprese di pulizia dell'art. 1, comma 760, L. n. 145/2018.

Approvato nella seduta plenaria n. 31 del 13/11/2019

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

premesso che

il provvedimento di assunzione a tempo indeterminato del personale di cui si tratta è da valutare come misura positiva, da lungo tempo attesa, soprattutto ai fini della migliore organizzazione del servizio scolastico che potrà avere un'unica regolamentazione contrattuale garantendo continuità e migliore qualità delle prestazioni erogate,

avanza le seguenti osservazioni e richieste rispetto al decreto interministeriale proposto:

1. Art. 1

Il numero delle unità organiche da assumere (11.263) risulta ridotto (di 244 unità) rispetto al numero dei posti effettivamente accantonati per la terziarizzazione dei servizi così come indicato nella "Tabella E" del Decreto Ministeriale relativo agli organici ATA per l'a.s. 2019/2020. Questa sottrazione determina un impoverimento di risorse ai fini del funzionamento della scuola.

Si chiede pertanto che le assunzioni a tempo indeterminato siano effettuate nel numero dei posti effettivamente accantonati, ovvero 11.507 anziché 11.263.

Approvato nella seduta plenaria n. 31 del 13/11/2019

2. *Art. 3, comma 5, e art. 7, comma 1*

Le modalità di assunzione basate sullo scorrimento delle graduatorie provinciali dei candidati nelle quali devono essere utilmente collocati, non garantiscono equità e giustizia. Se ne chiede pertanto la modifica nel senso di prevedere una graduatoria di priorità nelle convocazioni per la scelta del posto fra quanti sono utilmente collocati in graduatoria generale, in favore di coloro che attualmente godono di un rapporto di lavoro a tempo pieno. A questo proposito, attraverso l'emanazione di una norma specifica, limitata alla presente procedura assunzionale, il punteggio di servizio maturato deve essere commisurato al numero delle ore di servizio annualmente prestate. Questo onde evitare che vi sia del personale che vada incontro ad una riduzione di stipendio passando dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello parziale.

3. *Art. 3, comma 5, e art. 7, comma 1*

Occorre prendere in considerazione la possibilità che si verifichi un esubero di personale in ambito provinciale. Si rende necessaria, pertanto, la previsione di una sequenza negoziale specifica di livello regionale che regoli la mobilità interprovinciale in ambito regionale finalizzata all'assorbimento di detto eventuale esubero provinciale in favore di province che abbiano fatto registrare una carenza del personale beneficiario.

4. *Artt. 4 e 5 o nelle "avvertenze" dell'Allegato A relativo alla tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio*

Alcuni lavoratori, pur nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno dovuto subire interruzioni di servizio imposte da parte del datore di lavoro. Al fine, dunque, di evitare fraintendimenti circa il computo dei servizi prestatati valutabili, è opportuno aggiungere la locuzione «senza tener conto di eventuali sospensioni del lavoro». In riferimento all'Allegato A/1, punto A2, è opportuno definire in maniera precisa il perimetro dei titoli valutabili in un settore particolarmente problematico ed in cui sono presenti repertori di qualificazione diversificati regione per regione.

5. *Art. 6, comma 1, lettera a)*

In coerenza con quanto già sostenuto al punto 1 occorre specificare che il numero dei posti messi a bando, sia a tempo pieno che a tempo parziale, integri nella sua interezza la risorsa finanziaria messa a disposizione dalla Legge.

6. *Art. 8*

Eliminare il cenno ad una "prova" selettiva che non è contemplata nel Decreto e che pure compare nell'art. 8 dello stesso.

7. *Risulta che alcuni lavoratori interessati siano in fase di conseguimento del titolo di studio richiesto. Si chiede che essi possano partecipare al concorso con la riserva dell'acquisizione del titolo entro la data di compilazione delle graduatorie di merito.*

Approvato nella seduta plenaria n. 31 del 13/11/2019

8. Si può verificare l'ipotesi che i lavoratori utilmente collocati in graduatoria siano in numero inferiore al numero dei posti attivabili con la risorsa finanziaria a disposizione. Si chiede quindi che, fino alla capienza della risorsa finanziaria disponibile, si possano trasformare dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno.
9. Si ritiene necessario che l'Amministrazione si impegni a prevedere nel periodo di prova del personale in oggetto un'attività di formazione relativa al profilo professionale coperto.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione esprime parere favorevole condizionato al recepimento delle richieste avanzate.